

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 836

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BALTARO, ORTONA e SAMPIETRO GIOVANNI**

*Annunziata il 29 aprile 1954*

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1949, n. 941

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 24 dicembre 1949, n. 941, portava innovazione nel regime di tassazione, per mezzo dell'imposta generale sull'entrata, del frumento, granoturco, segala e riso. Con detta legge veniva migliorata la situazione fiscale dei citati cereali, ad eccezione del riso, per il quale invece il regime fiscale veniva aggravato in confronto alla situazione preesistente; e ciò malgrado che la relazione di presentazione del relativo disegno di legge fosse ispirata al concetto di alleviare il carico fiscale allo scopo di incidere favorevolmente sui prezzi di generi alimentari di prima necessità.

Le ragioni di tale trattamento di particolare sfavore per il riso vennero esposte alla Commissione Finanze e Tesoro, riunita in sede

legislativa, dai rappresentanti del Governo e la Commissione deliberò nel senso indicato, malgrado il diverso avviso espresso, quale parere, dalla Commissione di Agricoltura.

Pare ora che le ragioni addotte dal Governo abbiano nel frattempo perduto quella validità che allora potevano eventualmente avere e ciò sia per quanto attiene al rapporto tra i prezzi interni e quelli internazionali, sia, almeno in parte, per quanto attiene ai motivi di bilancio.

Permangono invece, forse con aumentata validità, i motivi contrari adottati da numerosi colleghi in quella sede, sì che la situazione può essere oggi, a nostro parere, sanata mediante l'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita del risone e del riso destinato all'alimentazione.